

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)

~~COPIA/ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 1

Categoria V Classe II

---

---

**OGGETTO: Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Decreto legislativo 267/2000.**

---

---

L'anno **2020** il giorno **11** del mese di **maggio** alle ore **11,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 2 del 01/02/2020, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e la dott.ssa **Anna Manganelli**, Vice Prefetto, è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

il Commissario straordinario, dott.ssa **ANNA MANGANELLI**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario stesso;

acquisita, altresì, la relazione dell'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, resa con verbale n. 4 del 07/05/2020, prot. n. 4444 del 08/05/2020, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ritenutala meritevole di approvazione;

con i poteri del Consiglio comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000**

Proponente: Responsabile III Settore Finanziario dott. Salvatore Fattore

**Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Decreto legislativo 267/2000.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Premesso che:

- il Comune di Grumo Nevano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06/09/2019, aderiva alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000;
- l'adesione al piano era motivata dalla relazione del Responsabile dell'Area economico-finanziaria che individuava i presupposti per l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fondamentalmente in un evidente squilibrio di cassa;
- il comma 5 dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 prevede che: *"Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario"*;
- in data 04/12/2019, il Consiglio Comunale all'uopo convocato per discutere della proposta di approvazione del piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, concludeva i lavori prima dell'inizio della discussione per la contestuale dimissione della maggioranza dei consiglieri comunali;
- giova ricordare che il collegio dei revisori dei conti aveva, infra tempore, espresso parere contrario all'approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario con verbale n. 13 del 19.11.2019, motivando le ragioni di tale diniego;
- a seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali veniva a contemplarsi la fattispecie di cui all'art. 141, comma 1 lett. b) n. 3, del Tuel;
- con decreto del Prefetto di Napoli, prot. n. 0355457 del 06/12/2019, veniva disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la contestuale nomina della Dr.ssa Anna Manganelli quale Commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con insediamento alla data del 09/12/2019;
- successivamente all'insediamento, il Commissario Prefettizio, con nota protocollo 296 del 10.01.2020 inoltrata alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della per la Campania, chiedeva l'assegnazione di un ulteriore termine di scadenza per provvedere all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
- in data 5/3/2020 veniva depositata la deliberazione della Corte dei Conti Campania n.

21/2020 decisa nella Camera di Consiglio, del 12/2/2020 a seguito di adunanza nella medesima data;

- la delibera de quo accertava la mancata presentazione del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale da parte del Comune di Grumo Nevano entro il termine perentorio dei 90 giorni previsto dall'art. 243-bis, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e la conseguente applicazione della fattispecie contemplata dall'art. 243-quater, comma 7, del TUEL;
- l'art. 243-quater, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 dispone: *“La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto”*;

**Considerato che** occorre pertanto procedere alla dichiarazione di dissesto, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

**Preso atto** del parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data ..... prot.....;

**Visti:**

- il Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 244, il quale prevede che *“Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”*;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la delibera della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 21/2020;
- lo Statuto del Comune di Grumo Nevano;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;

### **PROPONE**

- 1) **di dichiarare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, il dissesto finanziario del Comune di Grumo Nevano, ai sensi dell'art. 244 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 2) **di trasmettere**, entro 5 giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 27/4/2020

Il capo settore istruttore

  
dott. Salvatore Fattore

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 27/4/2020

Il responsabile del settore Finanziario

  
dott. Salvatore Fattore

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addi 27.4.2020

Il Segretario Generale

  
dott. Vittorio Ferrante



**COMUNE DI GRUMO NEVANO**

*PROVINCIA DI NAPOLI*

*COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

***RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE***

**Sulle cause che hanno generato il dissesto finanziario  
ai sensi dell'art. 246, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000**

<b>Verbale n. 4</b> <b>Data</b> 07-05-2020	<b>OGGETTO:</b> <i>Relazione dell'organo di revisione sulle cause che hanno prodotto il dissesto.</i>
---	---

In data 07/05/2020 alle ore 15.00, presso lo studio del Presidente del collegio dott. Calandro Michelangelo, sito in Benevento alla Via Napoli, 191 collegati in videoconferenza Skype con gli altri componenti, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Calandro Michelangelo	Presidente del collegio dei revisori
Dott. De Mattia Michele	Componente del collegio dei revisori
Dott. Meo Amedeo	Componente del collegio dei revisori

Preliminarmente i componenti prendono atto che il collegio si è riunito in videoconferenza, con base presso lo studio del Presidente, a causa dell'emergenza sanitaria generata dal "COVID-19".

A seguire, il Collegio, procede alla verifica della documentazione trasmessa dall'Ente, a mezzo pec, dal Responsabile Finanziario, consistente in:

- o la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio, pervenuta al Collegio in data 27 aprile 2020 ed avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 267/2000";
- o la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per la Campania n. 21/2020 notificata anche al Presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 244 e seguenti;

**Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

**Richiamato** in particolare l'articolo 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione di Consiglio comunale di dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'organo di revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;

#### **PRESENTA**

la seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Grumo Nevano ai sensi dell'art. 246, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

### **Sommario**

1. Premessa
2. Definizione di dissesto finanziario
3. Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario
4. Analisi delle principali poste e cause che hanno generato il dissesto finanziario
5. Conclusioni

## **1. Premessa**

Nel ricorso all'istituto del dissesto finanziario, l'art. 246, comma 1, secondo periodo del T.U.E.L. prescrive una *“dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto”*.

E' di tutta evidenza come il legislatore ha voluto supportare la dichiarazione di dissesto, atto di estrema valenza per i riflessi che genera per un arco temporale considerevole sull'intero sistema di bilancio e sulla comunità amministrata, con una relazione tecnico – professionale dell'organo consultivo del Consiglio Comunale.

Con la presente si vogliono evidenziare gli aspetti di maggiore interesse e di rilievo per il Commissario Straordinario al fine di meglio valutare la proposta di ricorso alla procedura di dissesto finanziario per risanare l'ente.

## **2. Definizione di dissesto finanziario e riferimenti normativi**

Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all'art 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste.

Il tutto è disciplinato dall'art 244 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Nel capo II del titolo VII del Testo Unico seguono tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario per portare l'ente al risanamento tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso e quindi al ritorno alla condizione di ente sano.

Di seguito si riportano le disposizioni normative di maggiore interesse per la presente relazione:

### **Articolo 244**

#### **Dissesto finanziario**

*1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.*

*2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.*

### **Articolo 246**

#### **Deliberazione di dissesto**

*1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziari è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.*

*2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.*

*3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.*

*4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente*



adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

#### **Articolo 247**

##### **Omissione della deliberazione di dissesto**

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

#### **Articolo 248**

##### **Conseguenze della dichiarazione di dissesto**

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei

*consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.*

*5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei Conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.*

#### **Articolo 250**

##### **Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento**

*1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.*

*2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.*

#### **Art. 258.**

##### **Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti**

*1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*

*2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti*

*di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione.*

*E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.*

*3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.*

*A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. (comma così modificato dall'art. 15-bis della legge n. 160 del 2016).*

*4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.*

*5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.*

*6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.*

*7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.*

### **3. Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario**

Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella pubblica amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli enti locali tramite dissesto finanziario, alle procedure concorsuali di natura civilistica.

Aspetto di primaria importanza è quello di assicurare al Comune la continuità d' esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli squilibri economico-finanziari.

Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato ed il futuro mutuando dal modello aziendalistico della *bad company* e *good company*, permettendo all'ente locale di ripartire libero da debiti e con la messa a disposizione dell'OSL dei crediti e del patrimonio, che dovranno essere gestiti in funzione liquidatoria.

Il dissesto finanziario, disciplinato dagli artt. 244 e seguenti del T.U.E.L., ha avuto un'importante modifica con due decreti legislativi, rispettivamente il n. 342 e n. 410 del 15 settembre 1997 e 25 ottobre 1998 con l'introduzione della procedura semplificata dello stato di dissesto di cui all'art. 258.

Tale procedura semplificata prevede per la definizione della massa passiva della liquidazione, che siano gli stessi creditori che dovranno attivarsi per dimostrare l'esistenza del loro credito, entro un termine perentorio, fissato dall'organo di liquidazione per la presentazione delle domande per l'insinuazione nella massa passiva.

Pertanto nessun onere graverà sull'ente locale, mediante l'esibizione delle schede di rilevazione di tutti i debiti firmate dai responsabili di posizione organizzativa.

Aspetto da non sottovalutare in una situazione di carenza di organico e mancanza di specifiche professionalità.

A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili l'organo predispose il piano di estinzione delle passività includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti.

E' un istituto simile al Concordato Preventivo e dà la possibilità all'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 % dell'intero debito.

E' una procedura da sostenere in quanto permette un notevole risparmio di risorse finanziarie e rappresenta la soluzione finale e definitiva di problematiche che spesso si trascinano da anni.

La transazione e il relativo pagamento, consentono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie.

Anche la magistratura contabile in diverse occasioni (Sezione della Autonomie, delibera n° 14/2009) ha evidenziato che la *“chiave di lettura, che ha aiutato a dare soluzioni a molte difficoltà, è stato proprio la procedura semplificata ex art. 258 del T.U.E.L.”*

Altro aspetto qualificante dell'istituto è previsto dall'art. 248 comma 2 laddove si prevede che *“dalla data della dichiarazione di dissesto e sin oall'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.*

*Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.*

#### **4. Analisi delle principali cause del dissesto**

In questa sede questo Organo di revisione (insediatosi solo in data 1 giugno 2019) anche se *l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto deriva dalla mancata presentazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5 (art. 243-quater, comma 7 D.Lgs.267/2000)*, ritiene opportuno, in ossequio a quanto disposto dall'art. 246 del T.U.E.L. ripercorrere ed analizzare le cause che hanno determinato la situazione di dissesto.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio Comunale, da parte del prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto, si applica nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis comma 5;
- b) diniego dell'approvazione del piano;
- c) accertamento da parte della competente sezione di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso.

*Nel caso specifico del Comune di Grumo Nevano si è verificata l'ipotesi sub a) sopra indicata.*

Il Comune di Grumo Nevano, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 24 maggio 2019 ha approvato il rendiconto della gestione 2018, dal quale è emerso un avanzo di amministrazione di € 9.930.355,99 così composto:

- parte accantonata per € 5.150.217,14;
- parte destinata agli investimenti per € 1.101.667,94;
- parte disponibile per € 3.678.470,91.

Con deliberazione n. 36 del 6 settembre 2019 il Consiglio Comunale deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 2019-2021 di cui agli artt. 243 bis e 243 ter del D. Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione di salvaguardia degli equilibri e di assestamento del bilancio 2019 nonché di ricorso alla predetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (nota prot. n. 8324 del 01 agosto 2019 a firma del Responsabile Finanziario) esprimeva parere il Collegio con verbale n. 5 del 7 agosto 2019.

Il Collegio dei Revisori, in tale sede, procedeva preliminarmente all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Nella predetta proposta (nota prot. n. 8324 del 01/08/2019) il Responsabile Finanziario, oltre a prospettare una variazione di bilancio per garantire un equilibrio di competenza, motivava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per un'evidente squilibrio di cassa.

Il Responsabile Finanziario, a seguito di una nota del Collegio dei Revisori dei Conti di richiesta di una relazione più puntuale sulla situazione finanziaria dell'ente, trasmetteva la nota prot. n. 8404 del 5 agosto 2019 nella quale evidenziava le criticità rilevate sottese alla proposta della procedura di riequilibrio Finanziario pluriennale.

Dagli atti a corredo dell'operazione emergeva la non segnalazione di debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non segnalavano l'esistenza di situazioni che potessero generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

In riferimento al FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità), non era stato previsto la possibilità di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in primis, rilevava che nella determinazione del FCDE per le imposte ICI-IMU si erano presi a base di calcolo soltanto le appostazioni afferenti i residui, al 01.01.2019, degli accertamenti IMU (codice 750) per € 4.965.971,68 e non considerati, invece, i residui riguardanti gli accertamenti ICI (codice 400) per euro 2.861.207,94. Tale artificio contabile aveva, di fatto, determinato un'insufficiente quantificazione del FCDE che, anche se formalmente costituito, non rappresentava il congruo valore.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Collegio rilevava che si sarebbe dovuto prevedere una somma a tale titolo; infatti nella nota del Responsabile del settore AA.GG. dott. Domenico Cristiano che richiamava la sentenza n. 5881 pubblicata il 20.12.2018 della Corte di Appello di Napoli che aveva respinto i ricorsi presentati da questo ente e da Acqua Campania avverso la sentenza n. 2912 del 2011, il funzionario rilevava quanto segue *“.....rivive il contenuto della sentenza di primo grado. In base alla stessa, giusta deliberazione di Commissario Straordinario n. 19 del 27.12.2012 era stato riconosciuto un debito fuori bilancio ammontante a complessivi € 3.065.134,97, di cui € 1.693.571,14 allocati sul capitolo inerente le “spese depurazione” ed € 1.371.563,83 allocati su uno specifico capitolo “spese per lite Acqua Campania “da liquidare in tre annualità”.*

Da un riscontro contabile della nota in oggetto risultava che le somme residue risultanti nell'anno d'imposta 2015, a fronte di un riconoscimento del Commissario Straordinario n. 19 del 27.12.2012 erano pari ad € 1.228.347,95 sul codice spese 10300 Spese per sentenze e trans. Acqua Campania ed € 1.352.604,57 sul codice capitolo 16900 Spese per la depurazione, somme che differivano sia nell'importo da riconoscere sia nell'anno della deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio (anno 2012). Risultava necessario, secondo il Collegio, prevedere quanto meno un accantonamento della somma necessaria richiesta nella sentenza ancora non esecutiva oppure

prevedere un'appostazione contabile per debiti fuori bilancio, non risultante evidente che le somme richiamate nella relazione afferissero a tale contenzioso.

Il Collegio dei Revisori procedeva all'analisi delle poste di bilancio risultanti dal Bilancio di previsione 2019-2021.

Dalla documentazione acquisita, risultava certificato un equilibrio di competenza, da parte di tutti i Responsabili di settore che avevano presentato la documentazione per tale adempimento; in realtà il Collegio evidenziava una certa inattendibilità di alcune entrate in previsione.

Nello specifico risultava sovrastimata la previsione delle seguenti entrate:

- IMU-IUC, in quanto, a fronte di una previsione di € 2.010.391,56, somma totalmente accertata, risultava incassata la somma di soli € 401.944,67. In riferimento a ciò si rappresentava che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (punto 3.7.5. del P.C. applicato 4/2) dovevano essere accertate sulla base delle riscossioni effettuate nel conto dell'ente entro la chiusura del rendiconto; in virtù di ciò anche l'accertamento dell'IMU per € 2.010.391,56 non risultava in linea con i principi contabili.
- Accertamenti IMU in quanto, a fronte di una previsione di € 616.413,00 non risultava alcun accertamento né incasso;
- Tari in quanto, a fronte di una previsione di € 2.733.240,79 era stata accertata la somma di € 2.703.200,07 ed incassata la somma di soli € 420,14;
- Parcheggi custoditi a fronte di una previsione di € 181.000,00 non era stata accertata né incassata alcun introito;
- Proventi contravvenzioni nuovi ruoli a fronte di una previsione di € 272.049,17 non era stata accertata né incassata alcuna somma;

Tale elenco non era esaustivo delle differenze tra le previsioni di entrate e le somme accertate ed incassate; il Collegio rilevava che tale differenza avrebbe potuto creare un disavanzo di competenza e di cassa.

Il disavanzo di competenza non veniva colmato con la riduzione delle spese in quanto si trattava, per lo più, di spese obbligatorie non rinviabili.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione che derivava dalla documentazione acquisita evidenziava che risultavano riportati dei residui attivi vetusti.

Nello specifico si evidenziava:

vi erano residui IMU per gli anni 2014 (€ 291.632,27) 2015 (€ 504.351,40) 2016 (€ 2.481.507,48) 2017 (€ 152.159,53) e 2018 (€ 1.536.321,00) per un totale di € 4.965.971,68 con importo incassato pari a zero;

vi erano residui ICI per gli anni 2010 (€ 153.429,03) 2012 (€ 1.544.503,05) 2013 (€ 632.329,72) 2014 (€ 530.656,79) e 2017 (€ 279,83) per un totale di € 2.861.207,94 con importo incassato pari ad € 6.992,88;

vi erano residui TARSU, anni precedenti, per gli anni dal 2007 al 2011 (€ 248.314,20) e fino al 2012 (€ 928.657,87) per un totale di € 1.182.501,09 a fronte di un incasso di appena € 28.928,60;

vi erano residui attivi TARES, per l'anno 2013 per € 1.182.077,29 incassati per € 13.331,04;

vi erano residui TARI al 01.01.2019 per € 6.589.104,17 (di cui per anno 2014 € 960.117,41 – anno 2015 € 1.137.489,89 – anno 2017 € 1.719.586,16) che erano stati incassati soltanto per € 345.433,76;

vi erano residui Accertamento TOSAP strisce blu afferente l'anno 2013 per € 392.718,79 integralmente non incassati;

vi era un residuo del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2016 per € 150.458,34 integralmente non incassato;

vi erano residui per Proventi da Contravvenzioni C.d.S. così costituiti:

- Anno 2010 per € 42.724,75 incassati per € 46,75
- Anno 2011 per € 21.376,61 incassati per € 110,14
- Anno 2015 per € 115.154,20 incassati per € 198,83

- Anno 2016 per € 138.521,58 incassati per € Zero
- Anno 2017 per € 86.000,00 incassati per € 15,17

Vi erano residui per ruoli coattivi Polizia P.M. per importo totale di € 528.898,36 afferente agli anni 2015-2016 e 2017 integralmente non incassati.

***Tutte questi residui attivi provenienti da esercizi precedenti ante 2016 richiedevano un'operazione di riaccertamento straordinario con una specifica analisi degli stessi, al fine di individuare i crediti di dubbia e difficile esazione, quelli insussistenti e i residui dichiarati inesigibili.*** Per questi ultimi il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) stabilisce che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata deve valutare l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Il Collegio, quindi, rilevava le seguenti criticità delle finanze comunali, già illustrate precedentemente nel dettaglio:

- α) Un disavanzo di amministrazione di competenza a fronte di un'inattendibilità delle previsioni in accertamento delle entrate;
- β) Uno squilibrio nella gestione dei residui in quanto presenti in bilancio residui attivi da stralciare;
- γ) Una situazione di squilibrio di cassa dell'ente che non riusciva a ricomporre le somme a destinazione vincolata, conseguenza anche della gestione delle previsioni e degli accertamenti non attendibili.
- δ) Ammontare rilevante di debiti verso fornitori a cui non si poteva far fronte con le entrate previste

Il Collegio dei Revisori prendeva atto inoltre che:

- a) nonostante i provvedimenti adottati dall'amministrazione attualmente in carica volti al contenimento delle spese, l'Ente non era in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risultava eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;
- b) l'Ente pativa una grave carenza di liquidità ed era costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria fino al suo limite massimo;
- c) le situazioni precedentemente descritte esponevano l'Ente al rischio di dissesto finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- valutata la documentazione acquisita e la proposta del Responsabile Finanziario nella quale si evidenziava sostanzialmente un equilibrio di competenza ma uno squilibrio di cassa;
  - considerato che tale documentazione risultava carente nella parte in cui non si predisponva un'analisi attenta e particolareggiata del risultato di competenza, sulla gestione dei residui e sulle cause che avevano determinato lo squilibrio di cassa;
  - verificato il non permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
  - verificata la non coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;
- non dava atto, per i motivi sopra indicati, del permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Collegio, in prosieguo, valutava la proposta del responsabile Finanziario circa il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 234 bis e 243 ter del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Collegio sottolineava che il ricorso alla procedura di riequilibrio si configurava come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo

di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevedeva, per gli enti che si fossero trovati in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di venti anni, che dovesse indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Il piano di riequilibrio doveva essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, era prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente. Solo qualora si fosse avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e avesse provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente poteva accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito.

Il Collegio evidenziava che la Corte dei Conti sez. regionale per la Calabria, con deliberazione n. 11/2014, allo stesso tempo, aveva specificato che l'alternatività non si può spingere a ritenere il PRFP un mezzo sostitutivo alla dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 244 del T.u.e.l., poiché in determinate circostanze il dissesto è l'unico rimedio esperibile.

Il PRFP, infatti, non poteva essere trasformato in uno strumento dilatorio di una situazione di dissesto finanziario e funzionale ormai inevitabile: se le condizioni dello squilibrio fossero tali da compromettere la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni o se lo squilibrio finanziario fosse tale da non essere ripianabile, ragionevolmente, in 20 anni, era dunque precluso l'accesso alla procedura. Tale preclusione poteva essere accertata con una delibera di diniego del piano da parte della Corte dei conti competente, con tutte le conseguenze di legge (Conte dei conti, Sezione controllo della Campania n. 250/2015/PRSP, n. 54/2016/PRSP, n. 119/2016/PRSP, n. 53/2016/PRSP).

Le due procedure, dunque, erano e sono alternative solo nella misura in cui vi è coincidenza di presupposto (c.d. dissesto "per ragioni finanziarie", cfr. artt. 244 e 243-bis Tuel, consistente, in sostanza, nell'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ricorrendo ai mezzi ordinari ex art. 193 Tuel) e tale situazione sia ragionevolmente superabile al massimo in 20 anni; in tale caso la legge ammette il PRFP che comporta l'adozione di una serie specifica e qualificata di misure e determinare un rafforzamento dei controlli interni ed esterni (sia in fase di approvazione, sia in fase di attuazione del PRFP) che giustifica l'ampliamento dell'orizzonte temporale di ripiano da tre ad un massimo di venti anni.

Per la quantificazione del disavanzo, il Collegio riteneva essenziale la procedura di riaccertamento straordinario ai sensi dell'art. 243 bis, comma 8, lett. e) del Tuel, che imponesse lo stralcio dei crediti inesigibili e/o di dubbia esigibilità. L'ente era altresì tenuto a una ricognizione dei debiti fuori bilancio riconoscibili.

Parallelamente, doveva essere effettuata una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione.

Il Collegio prendeva atto della proposta di deliberazione per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed invitava l'Ente ad attenersi, nella predisposizione del piano di riequilibrio, ai tempi ed alle modalità stabilite dall'art. 243-bis e seguenti del TUEL, (sul quale esprimere il proprio parere), tenendo altresì conto delle linee guida dettate dalla Corte dei Conti –



Sezione delle Autonomie – con delibera n. 5/2018/SEZAUT/2018/INPR del 10/04/2018, per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero evidenziando la necessità della predisposizione di un'attenta ed analitica relazione finanziaria.

Rammentava che, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approvava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale doveva essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente erano sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione restava sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della suddetta, il Consiglio comunale era tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale doveva essere determinato sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

<i>Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I</i>	<i>Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i>
<i>Fino al 20 per cento</i>	<i>4 anni</i>
<i>Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento</i>	<i>10 anni</i>
<i>Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento</i>	<i>15 anni</i>
<i>Oltre il 100 per cento</i>	<i>20 anni</i>

- il piano di riequilibrio doveva tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e doveva, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

- ai fini della predisposizione del piano, l'Ente era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli

stessi debiti l'Ente poteva provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori; L'Ente, pertanto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della deliberazione, doveva redigere il piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, corredato dal parere dell'Organo di revisione economico – finanziario, veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, per poi essere trasmesso entro i successivi 10 giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione svolgeva la necessaria istruttoria.

In fase di valutazione il Ministero dell'Interno poteva formulare rilievi o richiedere ulteriore documentazione atta a dimostrare la sostenibilità del piano. L'Ente era tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione istruttoria, deliberava sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

Il Collegio dei Revisori riceveva in data 26 novembre la documentazione per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Nell'elaborazione del parere il Collegio dei revisori aveva tenuto conto delle Linee Guida dello Schema Istruttoria approvato con la Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

In via preliminare il Collegio evidenziava che, solo a seguito della trasmissione da parte dell'ente del piano di riequilibrio finanziario, aveva ottenuto un dato circa lo squilibrio economico-finanziario che l'Ente riteneva essere pari ad € 5.817.140,57.

Nel piano l'ente rilevava le cause principali che avevano creato tale situazione di squilibrio finanziario:

- un disavanzo di € 11.431.656,74 sul consuntivo anno 2018, rideterminato solo in sede di predisposizione del piano di riequilibrio;
- passività pregresse e debiti fuori bilancio;
- il ricorso ad utilizzo di somme a destinazione vincolata, peraltro inestinte a fine esercizio;
- il basso tasso di realizzazione dei residui attivi di parte corrente con inevitabili riflessi sulla disponibilità di cassa;
- inefficienze gestionali.

Il Collegio, dal suo canto, evidenziava alcune criticità della gestione finanziaria:

- l'elevato numero di residui attivi;
- la modestissima percentuale di incasso delle entrate;
- l'assenza di proventi da recupero di evasione;
- la consistente massa di debiti fuori bilancio;
- la presenza di passività potenziali con mancata appostazione di accantonamenti negli anni pregressi;
- la mancata adozione di misure organizzative, ai sensi dell'art. 9 della legge 03/08/2009 n. 102 per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- l'errata composizione del risultato di amministrazione negli anni 2016-2017-2018.

Il Collegio dei revisori prendeva atto che nel piano di riequilibrio finanziario:

- era stato rideterminato il risultato di amministrazione per l'anno 2018 pari ad € 7.150.938,12 a fronte di un risultato di amministrazione, così come approvato con deliberazione del C.S. n. 8 del 24 maggio 2019, di € 9.930.355,99; tale differenza era dovuta alla cancellazione di residui attivi, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria per € 2.779.417,87;
- a fronte della rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per € 13.243.438,97, dell'implementazione del fondo contenzioso per un importo annuo di € 500.000,00, della

somma accantonata per il pagamento del DL 35/2013, la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 presentava le seguenti risultanze:

- totale parte accantonata € 17.480.926,92;
- totale parte destinata agli investimenti € 1.101.667,94;
- totale parte disponibile € 11.431.656,74

a fronte di una parte disponibile di € 3.678.470,91, come da deliberazione di approvazione del consuntivo anno 2018 n. 8 del 24/05/2019.

Il collegio, in via preliminare, in base alla documentazione acquisita ed al tempo ristretto messo a disposizione da parte dell'ente, aveva cercato di verificare la veridicità della determinazione del disavanzo di amministrazione di partenza, cui dovere necessariamente fare riferimento per fotografare l'esistente economico-finanziario dell'ente istante e, quindi, per valutare conseguentemente la fattibilità del relativo piano di risanamento pluriennale. Un'esigenza, questa, direttamente connessa a quelle di verificare la certezza dei dati contabili riguardanti principalmente i debiti fuori bilancio da riconoscere, nelle condizioni di diritto previste dalla vigente legislazione, e le improprie frequenti utilizzazioni dei fondi vincolati per investimenti, utilizzati, invece, per soddisfare esigenze estemporanee di cassa della gestione corrente, entrambe indispensabili, unitamente a quella di valorizzare, altrettanto frequenti, gli eccessi di anticipazione di cassa non compensati, per valutare la "credibilità" finanziaria dei previsti riequilibri pluriennali.

Alla corretta determinazione di un tale dato contabile concorrevano due necessari adempimenti:

- a) l'adozione del provvedimento di riaccertamento dei residui che doveva contenere, nel rispetto dei principi contabili, l'espressa motivazione del loro mantenimento nel conto del bilancio, così come quella della loro radiazione, indispensabile per le successive valutazioni degli organi preposti alla istruttoria e alla decisione di approvazione/diniego finale;
- b) l'attualità e la congruità delle passività conservate nei bilanci degli enti locali interessati, tenuto conto, ai fini della loro corretta consistenza, dei contenziosi relativi esistenti, che avrebbero potuto alterare in incremento il saldo valoriale.

Preliminarmente si rilevava che nel piano proposto, relativamente alla composizione del risultato di amministrazione anno 2018 veniva indicata una parte destinata agli investimenti per € 1.101.337,94 non riportata nel conteggio finale, che doveva essere oggetto di attenta valutazione.

Nella rideterminazione del risultato di amministrazione anno 2018, si era provveduto soltanto a stralciare alcuni residui attivi, da parte del Responsabile Finanziario per € 2.779.417,87; in realtà nel parere del Collegio alla deliberazione n. 36 del 06/09/2019, si evidenziavano criticità sulla permanenza del conto di bilancio di residui attivi vetusti. Parte di quei residui attivi sembravano essere stati stralciati dal conto del Bilancio 2018 mentre per altri i Responsabili di settore avevano confermato il loro mantenimento nel documento contabile.

A riguardo erano stati mantenuti i seguenti residui attivi:

- residui IMU per gli anni 2014 (€ 291.632,27) 2015 (€ 504.351,40) 2016 (€ 2.481.507,48) 2017 (€ 152.159,53) e 2018 (€ 1.536.321,00) per un totale di € 4.965.971,68 con importo incassato (risultante dalla documentazione alla data del 07-08-2019), pari a zero;
- residui ICI per gli anni 2012 (€ 1.544.503,05) 2014 (€ 530.656,79) e 2017 (€ 279,83) per un totale di € 2.861.207,94 con importo incassato (risultante dalla documentazione alla data del 07-08-2019) pari ad € 6.992,88;
- residui attivi TARES, per l'anno 2013 per € 1.182.077,29 incassati per € 13.331,04;
- residui TARI al 01.01.2019 per € 6.589.104,17 (di cui per anno 2014 € 960.117,41 – anno 2015 € 1.137.489,89 – anno 2017 € 1.719.586,16) che erano stati incassati (risultante dalla documentazione alla data del 07-08-2019) soltanto per € 345.433,76;
- residui attivi per Proventi da Contravvenzioni C.d.S. così costituiti:
  - Anno 2010 per € 42.724,75 incassati per € 46,75
  - Anno 2011 per € 21.376,61 incassati per € 110,14
  - Anno 2015 per € 115.154,20 incassati per € 198,83

- Anno 2016 per € 138.521,58 incassati per € Zero
- Anno 2017 per € 86.000,00 incassati per € 15,17
- residui per ruoli coattivi Polizia P.M. per importo totale di € 528.898,36 afferente agli anni 2015-2016 e 2017 integralmente non incassati.

Per tali poste di bilancio, il Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale n.5/2019, aveva già chiesto che si predisponesse un'operazione di riaccertamento straordinario con specifica analisi degli stessi, al fine di individuare i crediti di dubbia e difficile esazione, quelli insussistenti e i residui dichiarati inesigibili.

Di tale eventuale disavanzo di competenza non si era tenuto conto nella determinazione dello squilibrio complessivo né, d'altro canto, erano stati forniti elementi tali da confutare tali criticità.

Per quanto concerne la rideterminazione del FCDE il Collegio dei Revisori faceva notare che il calcolo era stato effettuato conteggiando 4 annualità e non 5 (dal 2014 al 2018).

Per quanto concerne le passività potenziali l'ente aveva allegato al piano trasmesso un elenco del contenzioso in essere senza un vero e proprio resoconto anche sintetico sullo stato del contenzioso ;nello stesso era indicato la probabilità di soccombenza pari al 50% per tutti i giudizi.

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio era stato accluso al piano l'allegato B) denominato "ulteriori debiti non rappresentati da fatture" per un importo totale di € 4.611.941,73. In tale allegato, oltre a menzionare i debiti riconosciuti ed in parte pagati, erano stati indicate le seguenti poste:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - debiti non supportati da fatture AA Consorzio Cimitero per | € 482.610,80;   |
| - debiti non supportati da fatture Ambito per                | € 450.867,90;   |
| - Sentenza acqua per   | € 2.584.206,35; |
| - Inps per   | € 55.042,55;    |
| - Equitalia per  | € 233.176,76.   |

Nel piano era indicata, quale debito fuori Bilancio, soltanto la somma di € 288.219,31 (debiti verso Inps ed Equitalia); secondo il Collegio, invece, tutte le somme su determinate dovevano rientrare nella fattispecie di debiti fuori Bilancio da ripianare con il piano.

Inoltre si evidenziava che non risultavano agli atti, da parte di tutti i responsabili di servizi, ciascuno per la propria competenza, le attestazioni di competenza sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali dovevano essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.

***Il Collegio dei revisori, pertanto, per quanto riguarda la consistenza dello squilibrio da ripianare, evidenziava, in virtù delle predette criticità, che il Piano non ricostruiva correttamente il riequilibrio avendo forti dubbi sulla consistenza della "massa passiva".***

Il Collegio rilevava che, tra gli obblighi posti a carico delle amministrazioni locali che ritenessero aderire alla procedura del cosiddetto "predissesto" assumesse un particolare rilievo la revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio.

Nello schema istruttorio allegato alla deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR nella quale erano indicate le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-Quater, T.u.e.l.), nella sezione revisione dei residui, era stabilito che l'ente fosse tenuto ad effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio; occorreva, quindi, verificare che fossero state acquisite tutte le attestazioni motivate da parte dei dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi competenti in riferimento alle entrate e spese di rispettiva pertinenza, al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio.

L'Ente, in realtà, trasmetteva, con il piano, le seguenti determinazioni di accertamento dei residui:

- determinazione n. 60 del 26-11-2019- revisione straordinaria dei residui attivi e passivi Settore AA.GG;
- determinazione n. 100 del 26-11-2019- revisione straordinaria dei residui attivi e passivi Settore AA.GG servizio Contenzioso;

- determinazione n. 36 del 26-11-2019 settore finanziario - riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- determinazione n. 46 del 26-11-2019 settore edilizia scolastica e gestione del patrimonio - riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2018. Riconferma;
- determinazione n. 81 del 26-11-2019- revisione straordinaria dei residui attivi e passivi Settore Politiche sociali;
- determinazione n. 46/LP del 26-11-2019 settore tecnico - riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- determinazione n. 118 del 26-11-2019 settore vigilanza – art. 228, 3 comma del D. Lgs. 267/2000 ed art. 58 del Regolamento di contabilità. Conferma riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2018.

Da tali determinazioni risultava evidente una conservazione di tutti i residui attivi e passivi (ad eccezione di quelli stralciati dal Responsabile del Servizio Finanziario) senza alcuna attestazione motivata da parte dei responsabili di settore al fine di poter valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio. La mancanza di tale attestazioni, di appositi prospetti con l'indicazione della natura dei residui, gli importi e gli anni di provenienza, accompagnata dalla predisposizione di tale determinazioni effettuate con notevole ritardo (trasmessi al Collegio solo il giorno 26 novembre), non avevano permesso di esprimersi sulla correttezza del loro mantenimento.

La mancanza di una corretta revisione dei residui, del resto non accompagnata nemmeno da una deliberazione di giunta comunale, aveva ampliato i forti dubbi sulla determinazione del disavanzo da ripianare.

Il Collegio dei revisori, pertanto, riteneva necessario, in tempi brevissimi, effettuare una vera revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, utilizzando una metodologia di riaccertamento puntuale e precisa, cosa che in realtà non è mai avvenuta.

Il Comune di Grumo Nevano, inoltre, non aveva chiesto, contestualmente all'attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, ma solo in sede di proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

A seguito del D.L. 35/2013 l'ente aveva chiesto l'anticipazione di liquidità presso la Cassa Depositi e Prestiti concessa per € 4.647.888,78 complessivi. La restituzione completa dell'anticipazione era prevista in 30 anni a partire dall'anno successivo all'erogazione, con imputazione di interessi.

L'importo dell'anticipazione richiesta a valere sul Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria *ex* articolo 243-ter del TUEL, pari a € 3.500.00000, era stata calcolata considerando come anticipazione massima concedibile, non risultando la detrazione da tale importo della quota di anticipazione già concessa da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

L'ente dichiarava che il piano garantisse la completa copertura della massa passiva, generando al contempo non solo l'equilibrio di bilancio ma anche un avanzo di amministrazione adeguato al corretto funzionamento dell'ente ed alla restituzione del fondo di rotazione.

Con il piano il Comune di Grumo Nevano intendeva poter ripianare il disavanzo su un arco temporale di 10 anni a partire dal 2019.

Le misure indicate nel piano per il finanziamento e per il finanziamento erano le seguenti:

- alienazione patrimoniali;
- accesso al Fondo di rotazione *ex* art. 243 ter del TUEL;
- riduzione di spesa corrente; pensionamenti, acquisto di beni e servizi e trasferimenti correnti;
- aumento aliquote e tributi locali;
- rinegoziazione mutui.

La copertura avveniva per quote annuali sostanzialmente costanti (dal 2020 al 2028), non recependo, quindi, i suggerimenti indicati dalla Corte dei conti.

L'Organo di Revisione rilevava quanto segue:

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

■ la durata del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, era stata determinata in anni 10 determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare, pari ad € 5.817.140,57 e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I° della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio (o dell'ultimo rendiconto approvato), pari ad € 9.737.449,30 , secondo la seguente tabella:

<i>Rapporto % Passività/Impegni Titolo I° Spesa</i>	<i>Durata massima del Piano di Riequilibrio</i>
Fino al 20%	4 anni
Superiore al 20% e fino al 60%	10 anni
Superiore al 60% e fino al 100%	15 anni
Superiore al 100%	20 anni

Il Collegio dei revisori, per quanto riguarda la consistenza dello squilibrio da ripianare, evidenziava, in virtù delle predette criticità, che il Piano non avrebbe ricostruito correttamente il riequilibrio avendo forti dubbi sulla consistenza della “massa passiva” sia per quanto concerne il disavanzo di amministrazione che per i debiti fuori bilancio. L'eventuale rideterminazione del disavanzo da ripianare aveva l'effetto anche sulla durata massima del piano;

■ riguardo ai contenuti minimi imprescindibili per il Piano di riequilibrio, previsti dal 6° comma dell'art 243-bis del T.u.e.l., in vista del raggiungimento dell'obiettivo esiziale di superamento delle condizioni di squilibrio rilevate, l'attività di riscontro al caso di specie aveva portato alle seguenti conclusioni:

A) le misure correttive che l'Ente intendeva adottare, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei Conti erano le seguenti:

#### ANDAMENTI DI CASSA:

L'ente aveva esposto l'andamento di cassa per gli anni 2016-2017-2018 non riportando alcun dato per il bilancio 2019; aveva evidenziato comunque l'impossibilità nella ricostruzione delle somme vincolate.

Si sottolineava che l'ente, anche adottando una politica tariffaria al massimo delle aliquote (almeno per quanto concerne l'IMU e la Tasi che sono oggetto di riscontro da parte del Collegio) già dall'anno 2014 aveva sempre avuto evidenti sofferenze di cassa dovute probabilmente anche ad una forte evasione tributaria.

#### ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE:

Nel piano (pag. 5) si prevedeva, per la parte entrate, quanto segue:

- utilizzo del fondo di rotazione per un'importo di € 3.500.000,00 ripartito in due anni;
- Utilizzo di somme vincolate per € 1.200.000,00;
- Vendita patrimonio disponibile per € 1.100.000,00.

Dal prospetto di equilibrio risultavano delle criticità rispetto a quanto sopra affermato dall'ente:

- la somma delle entrate così come sopra richiamate veniva ripartita in dieci anni per € 580.000,00 ogni annualità;
- non si era tenuto conto delle riduzioni di spesa proposta nel corso del decennio di risanamento;
- per quanto concerne le entrate non si era tenuto conto dell'andamento storico delle entrate non valutando il forte impatto negativo che l'evasione aveva avuto negli anni sugli equilibri di bilancio.

**L'Organo di Revisione** riteneva, in conclusione, che il Piano di riequilibrio pluriennale proposto dal Comune di Grumo Nevano **non fosse in grado** di ricostruire correttamente l'obiettivo di riequilibrio

(il disavanzo sostanziale al lordo dei debiti fuori bilancio da ripianare) e, inoltre, contenesse misure inadeguate ed inattendibili tali da ripianare lo squilibrio rilevato entro l'orizzonte temporale fissato verificato che :

- a) la massa passiva era incompleta e sottostimata;
- b) il grado di attendibilità delle misure individuate nel Piano non coincideva con l'effettiva probabilità di realizzo delle medesime;
- c) il Piano, così come costruito, a regime, non otteneva il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio corrente.

Tutte queste criticità evidenziate dal Collegio dei Revisori, comunque, non sono state oggetto di valutazione da parte dell'organo deliberante in quanto nella seduta del 4 dicembre 2019 convocata per l'approvazione del piano di riequilibrio in quanto le dimissioni della maggioranza dei consiglieri non ha portato all'adozione di alcun atto comportando, di fatto, la mancata adozione del piano.

Del resto tale disordine contabile sottolineato dal Collegio, fin dal suo insediamento, non è mai stato oggetto di un'attenta valutazione stante anche la mancanza di un'adeguata struttura organizzativa.

A fronte del ricorso alla Corte dei Conti della Dott.ssa Manganelli, commissario straordinario nominata a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, nel quale si richiedeva l'assegnazione di un ulteriore termine di scadenza per provvedere alla rimodulazione e ripresentazione del Piano di riequilibrio finanziario, la sezione regionale di controllo per la Campania, con delibera n. 21/2020 ha accertato quanto segue:

*“la mancata presentazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte del Comune di Grumo Nevano (Na) entro il termine perentorio di novanta giorni posto dall'articolo 243bis, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL“.*

Ha inoltre disposto:

*“la sospensione degli adempimenti che avviano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 149/2011, per 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione.....”.*

## 5. Conclusioni

L'organo di Revisione alla luce di quanto precedentemente indicato, ribadito che:

- sono state accertate forti criticità che hanno portato il Collegio ad esprimere parere negativo sul piano di riequilibrio non *in grado* di ricostruire correttamente l'obiettivo di riequilibrio (il disavanzo sostanziale al lordo dei debiti fuori bilancio da ripianare) con misure inadeguate ed inattendibili tali da ripianare lo squilibrio rilevato entro l'orizzonte temporale fissato;
- l'Ente non ha provveduto ad approvare il piano di riequilibrio nel termine di entro il termine perentorio di novanta giorni posto dall'articolo 243bis, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, TUEL, così come statuito nella sentenza n. 21/2020 della Corte dei Conti - sezione regionale della Campania“;
- la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243 bis comma 5 è una delle condizioni di applicazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio Comunale, da parte del prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto;

in ragione delle criticità accertate e rilevando la presenza delle cause e delle condizioni di cui all'art. 244 D. Lgs. 267/2000, con la finalità di favorire un reale processo di risanamento economico finanziario dell'ente attraverso la liberazione dei debiti pregressi e poter garantire la continuità e la fornitura dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, rimette alla Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti.

Si trasmette il presente verbale al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

f.to Dott. Michelangelo Calandro

f.to Dott. Michele De Mattia

f.to Dott. Amedeo Meo



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott.ssa Anna Manganelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

---

---

PER COPIA CONFORME: 11/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Ferrante

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/05/2020

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/05/2020

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante